

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1979, n. 29.

Norme in materia di igiene e sanità pubblica, di polizia veterinaria e di autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Articolo unico

I compiti già svolti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli uffici sanitari e veterinari comunali e consortili, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, continuano a essere svolti dagli stessi uffici.

Sino alla emanazione della legge regionale prevista dal primo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'esercizio delle competenze demandate al Presidente della Giunta regionale dall'ultimo comma del predetto art. 43 già attribuite al medico provinciale a' sensi della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, continuano a essere esercitate dal medico provinciale per il territorio di competenza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 27 aprile 1979

Tomelleri